

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

Attuazione del Programma delle attività “Diffusione della conoscenza delle produzioni venete con marchio di qualità”

\*\*\*\*\*

**Tra**

la Regione del Veneto, con sede legale in Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (VE), codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore Primario “Veneto Agricoltura”, con sede legale in Viale dell’Università n. 14 – 35020 Legnaro (PD), codice fiscale n. 92281270287 (p. IVA 05026970284), di seguito denominata “Veneto Agricoltura”, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore, a ciò autorizzato;

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

**Premesso che**

- a. con L.R. n. 12/2001 la Regione promuove la “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”;
- b. Veneto Agricoltura, ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n. 37/2014, svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca;
- c. con Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Programma delle attività “Diffusione della conoscenza delle produzioni venete con marchio di qualità” (di seguito: Programma), incaricando Veneto Agricoltura della sua attuazione.

**Si conviene e si stipula quanto segue****Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare e l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” per l’attuazione del Programma delle attività “Diffusione della conoscenza delle produzioni venete con marchio di qualità”, di cui all’Allegato A della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. L’aggiornamento del Programma, compresa l’eventuale rimodulazione della ripartizione delle risorse tra le diverse azioni, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

**Art. 2 – Programma di attività**

1. Per il Programma dettagliato delle attività si rimanda all’Allegato A della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
2. Veneto Agricoltura si impegna ad attuare il Programma, tenuto conto altresì delle indicazioni tecnico amministrative formulate dalla Direzione Agroalimentare, struttura regionale responsabile del coordinamento delle politiche per il riconoscimento, la tutela, la valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari.



57933e26



3. Veneto Agricoltura può acquisire servizi e forniture, di cui non dispone al suo interno, e che sono ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attività previste dal Programma.
4. Veneto Agricoltura è tenuta al rispetto della normativa vigente in tema di appalti pubblici e individuazione del contraente (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
5. Non costituiscono spese ammissibili ai fini della realizzazione del Programma i costi del personale tecnico o amministrativo dipendente a tempo indeterminato di Veneto Agricoltura.
6. Nel caso in cui Veneto Agricoltura si avvalga di collaboratori esterni, il compenso dovrà essere proporzionato al tipo di servizio professionale fornito e alla qualifica del collaboratore, facendo riferimento alle tariffe professionali pubblicate per la medesima categoria.
7. I risultati conseguiti nelle attività sono di proprietà della Regione, non possono essere comunicati e/o utilizzati da terzi, se non previo accordo delle parti.
8. Veneto Agricoltura e/o altri soggetti con la stessa convenzionati si impegnano, previo accordo, a citare gli estremi del Programma e della Regione (logo), in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo.
9. Veneto Agricoltura si impegna a fare richiesta di utilizzo del Marchio turistico “Veneto The Land of Venice” per i prodotti veneti con marchio di qualità, e ad utilizzarlo su tutti i materiali informativi e promozionali e in occasione degli eventi previsti dal Programma.

#### **Art. 3 – Spesa prevista del Programma**

1. La spesa prevista del Programma è fissata in euro 44.500,00.

#### **Art. 4 – Trasferimento del contributo**

1. L'importo del contributo sulle spese sostenute viene trasferito dalla Regione a Veneto Agricoltura alla conclusione delle attività previste dal Programma.
2. La domanda di rimborso delle spese sostenute deve essere presentata alla Regione entro il 15 dicembre 2021.
3. Alla domanda di rimborso devono essere allegati: relazione tecnica, rendicontazione delle spese sostenute, mediante una tabella riassuntiva delle spese elencate per tipologia di azione, e documenti giustificativi di spesa e di pagamento recanti il riferimento esplicito alla DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

#### **Art. 5 – Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha efficacia dall'approvazione del Programma di cui all'Allegato A della DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ fino al 15/12/2021.
2. Il termine è prorogabile su accordo tra le parti.

#### **Art. 6 – Altre clausole**

1. La Regione mantiene il controllo sull'affidamento dell'incarico in modo costante e continuativo per tutta la sua durata relativamente all'andamento della prestazione e agli stati di avanzamento delle attività.
2. Veneto Agricoltura esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente Convenzione.
3. Le parti, per gravi e comprovati motivi, possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.
5. Nel caso di inadempienze, la Regione intimerà Veneto Agricoltura di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle clausole indicate nella presente Convenzione.
6. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla DGR n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
7. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

#### **Art. 7 – Riservatezza**

1. La Regione e Veneto Agricoltura si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso delle attività previste dal Programma.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).



57933e26



**Art. 8 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso**

1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del citato decreto legislativo, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dalla presente Convenzione sono a carico di Veneto Agricoltura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto  
Direzione Agroalimentare  
Il Direttore

Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore  
primario "Veneto Agricoltura"  
Il Direttore

---

---



57933e26

